

## STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ed Ente del Terzo Settore

### "FAMIGLIA DELLA LUCE CON CAMILLA – A.P.S."

#### Costituzione - Denominazione - Sede

**Art. 1.** È costituita con Sede Legale a Colle Brianza LC in Via Raffaello Sanzio 12 Fraz. Cagliano l'Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore denominata "Famiglia della Luce con Camilla – A.P.S.". Il trasferimento della sede legale non comporta la modifica dello Statuto se avviene all'interno dello stesso Comune. L'Associazione potrà istituire o trasferire sedi secondario e/o operative su tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo. L'associazione ha durata illimitata.

**Art. 2.** L'Associazione "Famiglia della Luce con Camilla – A.P.S.", più avanti chiamata per brevità Associazione, persegue, non a scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria, comprese nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

#### Finalità e attività

**Art. 3.** L'Associazione è connotata da valori etico-cristiani per consentire agli aderenti un cammino di crescita personale e spirituale attraverso le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, come la formazione, il lavoro, la condivisione e il servizio.

**Art. 4.** L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale sociale con finalità educative, che vengono qui elencate a titolo meramente esemplificativo e comunque nell'ambito attività previste dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche:

- La **formazione** si realizzerà attraverso l'organizzazione costante di seminari ed incontri, ai quali verranno invitati come relatori personalità da tutto il mondo di riconosciuta moralità ed esperienza.

- La **condivisione** si realizzerà attraverso la promozione di periodici incontri tra i soci per consentire la crescita attraverso il confronto e la socialità. Verrà inoltre favorita e promossa la periodica condivisione di esperienze tra religiosi e laici.

- **L'ascolto dei bisognosi** si realizzerà sia attraverso canali di comunicazione diretti (centro di ascolto) che indiretti (numero telefonico dedicato, posta elettronica, forum tematici, ecc)

- La **consolazione dei tribolati** si realizzerà in stretto contatto con il responsabile spirituale dell'Associazione attraverso incontri con i bisognosi e con azioni di discernimento, consiglio e preghiera.

**Art. 5.** Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi con i quali condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Potrà inoltre esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le

normative amministrative e fiscali vigenti. Esercitare anche altre attività, non sopra descritte, purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale secondo l'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Per perseguire le suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri associati nei modi di cui all'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 ed articoli successivi.

### **Associati**

**Art. 6.** Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi e lo spirito associativo, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono aderirvi inoltre i chierici e coloro che sono in vita consacrata, nel rispetto dei doveri del loro stato. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a sette. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. L'associazione non pone limitazioni con riferimenti alle condizioni economiche e discriminatorie di qualsiasi natura, in relazione all'ammissione degli associati; non ammette la rivalutabilità e il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; non ammette il collegamento, in qualsiasi forma, della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale acquisite dall'associazione.

**Art. 7.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

**Art. 8.** Il rigetto della domanda di iscrizione dev'essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

### **Diritti e doveri dei soci**

**Art. 8 bis.** I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari

*Soci fondatori* sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

*Soci volontari* sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

*Soci onorari* sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati dal Consiglio Direttivo e la prima Assemblea Ordinaria disponibile rettifica la nomina. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

**Art. 9.** Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee purché iscritti nel libro soci da più di tre mesi, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 7 giorni, dall'appartenenza all'Associazione, I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

**Art.10.** La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario senza oneri a carico del socio;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a) b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio, in particolar modo non avrà diritto al rimborso delle quote associative.

**Art. 11.** Possono altresì aderire all'Associazione, in qualità di sostenitori, tutte le persone, comprese i minorenni purché autorizzati da un genitore, che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico o di volontariato nei termini volta per volta stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

### **Organi sociali e cariche elettive**

**Art.12.** Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente e il Vicepresidente
- d. il Tesoriere
- e. L'Organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

### **Assemblea dei soci**

**Art. 13.** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttiva si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo la prima. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere tenuta anche a distanza, totalmente o in forma mista, con mezzi elettronici che consentano il riconoscimento, da parte del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, dei soggetti intervenuti. Nel caso di Assemblea tenuta a distanza le deleghe eventualmente conferite dovranno pervenire all'Associazione prima dell'inizio dell'Assemblea.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante la pubblicazione sul sito web dell'Associazione o tramite pubblicazione su strumenti informatici pubblici (social network) e mediante e-mail a tutti i soci, sono esclusi dal voto i soci sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. La convocazione deve essere fatta almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

È data possibilità ai soci di conferire delega per la partecipazione e l'espressione di voto in assemblea ordinaria e straordinaria. La delega potrà essere scritta e riportare i dati del soggetto delegante e del soggetto delegato che dovrà essere socio dell'associazione non sospeso o escluso. Ogni socio potrà avere un massimo di tre deleghe per assemblea.

**Art.14.** L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 15.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 16.** Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

**Art. 17.** L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Inoltre l'Assemblea Ordinaria delibera su:

- Definizione del programma generale annuale di attività;
- determina l'ammontare delle quote associative;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**Art. 18.** L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, in presenza di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci partecipanti e delibera a maggioranza dei presenti.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 19.** Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche associate; esso dura in carica 5 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili; alla scadenza del quinto anno decade dall'incarico con l'Assemblea che approva l'ultimo bilancio e che provvede all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

**Art. 20.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo e-mail almeno 3 giorni prima della riunione, è comunque valida con la presenza di tutti i Consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Il consiglio Direttivo può essere tenuto anche a distanza utilizzando qualsiasi mezzo informatico atto a garantire la verifica dell'identità dell'intervenuto e l'espressione di voto ai singoli consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 21.** Il Consiglio Direttivo ha potere di rappresentanza generale ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

**Art. 22.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

### **Il Presidente e il Vice Presidente**

**Art. 23.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttiva. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttiva. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

### **Il Tesoriere**

**Art. 24.** Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttiva.

### **L'ORGANO DI CONTROLLO e REVISIONE LEGALE**

**Art. 25.** – Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, o quando previsto per espressa previsione di legge, istituisce un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale e/o un revisore legale dei conti. L'organo potrà essere organizzato in forma collegiale, collegio dei Revisori composto da tre membri, ovvero in forma monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima. Il Presidente e i membri del collegio e/o il Revisore unico sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

### **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Art. 26.** L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Entro 15 gg prima dell'Assemblea ordinaria il Consiglio deposita presso la sede o tramite pubblicazione tramite il sito web dell'associazione o tramite sistemi informatici pubblici (social): il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se il bilancio dell'Associazione è formato con ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate inferiore a € 220.000,00 si potrà redigere il bilancio nella forma del rendiconto di cassa. Il tutto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero se prevista. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al

rendiconto per cassa. Le forme, i contenuti e le modalità di deposito e pubblicità dei documenti di bilancio devono essere comunque conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

**Art. 27.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi ordinari e straordinari dei soci.
- c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, di Istituzioni ecclesiastiche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art. 28.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 29.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

**Art. 30.** In caso di attività di raccolta pubblica di fondi, l'assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all'art. 143 del DPR 917/86.

### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni**

**Art. 31.** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito il parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salvo diversa disposizione di legge verrà integralmente devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di utilità sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci né in forma diretta che indiretta. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Norma finale**

**Art. 32.** Il presente Statuto dev'essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Colle Brianza, 29/04/2022

Letto e sottoscritto

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. S. S. S.', written in a cursive style.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. S. S.', written in a cursive style.